



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo

Il Dirigente

03/10/2012

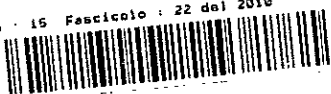
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0700310 26/09/2012

Mittente : Geotecnica - Geotecnica

Assegnatario : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno

Classifica : 15 Fascicolo : 22 del 2010



Stampa di protocollo con data 26/09/2012 e numero 26882. Contiene campi per mittente, assegnatario e classificazione, con alcune caselle già compilate.

8

AREA 15 - SETTORE 03

Area 15
10 Settore Prov.le del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, n. 3
84121 - SALERNO

Area 04
01 Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 822/08. Avv.ra. Invio sentenza n. 57/12 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al ricorrente D'Amico Carmine. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si riscontra la nota n. 662545 del 10.09.12, del Settore Contenzioso Civile e Penale, con la quale viene trasmessa la Sent. n. 57/12 e si comunica che questo Settore non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia.

Vorrà, pertanto, il Settore Prov.le del Genio Civile di Salerno, territorialmente competente, predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Allegato:

- nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 662545 del 10.09.12.

bg

Dott. Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0662545 10/09/2012
Ritente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
Classifica : 4.1.1.

15 - 03

Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

15 - 10

Settore Provinciale del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

N. Pratica: CC-823/08-335/09-822/08-6929/08-820/08-6470/08
Oggetto: Palma Immacolata, Pecoraro Gerardo +5, D'Amico Carmine,
Galiani Gerardo +1, Oliva Maria e Cuomo Domenico,
Sica Grazia c/Regione Campania
Trasmissione Sentenze nn. 43/12,59/12,57/12,75/12,42/12,35/12
TRAP Napoli

In relazione ai giudizi in oggetto, si trasmettono le sentenze emarginate, per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, in ordine alle motivazioni in essa riportate e ai precedenti giurisprudenziali in materia, fatta salva ogni indicazione da parte di codesto Settore, l'Avvocatura si riserva ogni valutazione in ordine all'eventuale appellabilità delle stesse.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
11 SET. 2012
A: <i>Biancheri</i>
FIRMA <i>[Signature]</i>

TA 57/2008

R.G. 92/08
Proc. n. 228
Dep. n. 222
Rist. dr. L. PICA
oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE
PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 92/2008 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 20.2.2012 e vertente

T R A

D'Amico Carmine (C.F. non riportato), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sorrentino del foro di Nocera Inferiore, con cui è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pasquale De Rosa sito in Napoli alla via Cervantes n. 55/5, giusta procura a margine del ricorso
CF: DMC @ MN63E11F912W

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino; CF: 80011990639

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 4.11.2010 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: in accoglimento della domanda attorea, condannare la

resistente all'integrale risarcimento dei danni subiti per l'esondazione *de qua*, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario;

per la resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 4.2.2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 10.7.2008, D'Amico Carmine, premesso: di essere affittuario di un fondo con entrostante fabbricato per civili abitazioni sito in Roccapiemonte alla via Codola-Casali; che il giorno 9.9.2003 l'alveo Canale Rio Secco rompeva l'argine sinistro in località S. Pasquale del Comune di Roccapiemonte all'altezza del fondo di proprietà di Cuomo Domenico ed Oliva Maria, per un fronte complessivo di metri lineari 15,00 circa e, per l'effetto, esondava dal suo letto naturale, andando ad allagare e devastare l'intero territorio circostante ed in questo quello condotto dal ricorrente; che la rottura dell'argine si verificava per la mancanza di manutenzione dello stesso, che a norma del R.D. n. 215/33 compete alla Regione Campania, così come dalla stessa recepito in L.R. n. 4/03 che sostituisce la L.R. n. 23/85; che il ricorrente nell'occasione subiva danni per complessivi € 26.397,00, come da allegata relazione peritale a firma del geom. Umberto Nuccio da Nocera Inferiore; ha convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, eccependo incompetenza per materia del giudice adito e contestando la fondatezza nel merito della domanda, per la insussistenza del nesso eziologico e per la mancata determinazione nel loro preciso ammontare dei danni.

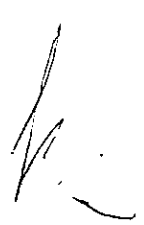
Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica

d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, esaminata l'eccezione di **incompetenza** per materia di questo T.R.A.P., sollevata dalla Regione, sul rilievo che nella specie i danni lamentati dal ricorrente non sarebbero in relazione ad opere o provvedimenti della P.A. nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti in materia di acque pubbliche, ma sarebbero direttamente dipendenti da un caso fortuito (sic).

Ebbene, premesso che – come è ben noto alla stessa resistente, che pure richiama tale orientamento – la valutazione in ordine alla competenza va compiuta sulla base della domanda, nel suo contenuto sostanziale, in virtù del principio desumibile dall'art. 10 co. 1 c.p.c., che va estensivamente riferito ad ogni tipo di competenza (Cass. 20.1.93 n. 656, in motivazione), nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla competenza di questo giudice, in quanto, come sopra esposto, dall'esame della domanda si evince che il ricorrente ha adito questo giudice per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione di un corso d'acqua, convenendo in giudizio la Regione, cui ha appunto imputato l'omessa manutenzione degli argini dello stesso. Ed è noto, d'altronde, che, ai sensi dell'art. 140 lett. e), del r.d. 11.12.1933 n. 1775, è attribuita al T.R.A.P. la competenza in ordine alle controversie per risarcimento dei danni *"dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del t.u. 25.7.1904 n. 523"*, tra cui vanno comprese quelle concernenti i danni provocati da omessa manutenzione di opere idrauliche e/o di corpi idrici.



Ad avviso del collegio, pertanto, la questione della incompetenza per materia di questo giudice risulta sollevata a sproposito.

2) Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione** attiva del ricorrente (peraltro non contestata), che si è palesato affittuario del fondo di cui è causa ed ha anche documentato tale qualità. Invero, il fondo è costituito da un ampio corpo di terreno, con annesso fabbricato, ubicato nel Comune di Roccapiemonte (SA) alla via Codola-Casali, individuato nel N.C.T. del Comune di Roccapiemonte, al foglio n. 1, p.lle 10 e 456, di proprietà di Berardinelli Gerardo, e risulta detenuto da D'Amico Carmine, giusta contratto di locazione ad uso abitativo del 02-04-2002, registrato il 05-04-2002.

3) Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 9.9.2003, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, l'alveo Canale Rio Secco è esondato. In particolare, trovandosi il corso d'acqua sul lato Est del fondo per cui è causa e distante dallo stesso circa ml 100, a seguito del cedimento del muro sponale del canale, l'acqua si è riversata prima nei terreni posti a confine con lo stesso canale e poi, seguendo l'andamento naturale del territorio, si è riversata nel fondo per cui è causa, invadendolo interamente, penetrando perfino nei locali posti a piano terra.

In definitiva, all'origine dei fatti, va, dunque, posta la carenza di manutenzione del corso d'acqua ed una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

La domanda risarcitoria può, dunque, giudicarsi fondata.

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u., sulla scorta dei giustificativi di spesa e di quanto accertato in sede di sopralluogo, ha determinato lo stesso in complessivi € 18.306,41, tenendo conto della perdita di derrate alimentari, conserve varie ed indumenti (€ 3.247,00), dei danni al mobilio (€ 5.000,00), dei costi per la rimozione del materiale detritico, fango e melma dall'abitazione, locale deposito e dal piccolo locale cantinato e per il lavoro di ripulita e di tinteggiatura degli stessi fabbricati (€ 10.059,41). Avuto riguardo, peraltro, ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), il c.t.u. ha operato una stima, facendo riferimento alle voci del prezzario per i lavori pubblici in Campania, relativo all'anno 2003 - 2004, pervenendo ad una somma evidentemente eccessiva. Appare, peraltro, inverosimile che il ricorrente, tenuto anche conto del valore del cespite (quale è desumibile dal canone locativo - poco più di euro 400 al mese), abbia potuto sostenere costi simili, oltre tutto senza che di tali costi vi sia neanche una ricevuta di pagamento. Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di ripulita e di tinteggiatura siano stati eseguiti in economia direttamente dal ricorrente, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 75% degli importi indicati dal c.t.u..

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 15.747,41.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9.9.2003) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme

(da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite tra il ricorrente e la Regione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da D'Amico Carmine nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di D'Amico Carmine dell'importo di € 15.747,41, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 368,00 per spese, € 1.118,00 per diritti ed € 1.665,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario;
- 3) pone a carico definitivo della resistente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 19.3.2012

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Funzione Giudiziaria

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 MAR 2012

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(ENRICO PIZZAR)